



COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) LAPERTOSA	Presidente
(CO) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) CAMPOBASSO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Emanuele Lucchini Guastalla

nella seduta del 30 ottobre 2020 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Il ricorrente ha lamentato avanti al Collegio di Roma che l'intermediario avrebbe ingiustificatamente mantenuto il blocco del proprio conto corrente, oggetto di una procedura esecutiva presso terzi, nonostante l'estinzione del debito nei confronti del creditore precedente risalisse al 2016.

Più precisamente, il Condominio ricorrente, titolare del c/c n.***62 acceso presso l'intermediario, ha contestato alla banca di avere ingiustificatamente mantenuto il blocco del conto corrente medesimo oggetto di un atto di pignoramento presso terzi.

Ha riferito, infatti, che al momento della presentazione del ricorso continuava ad essere preclusa qualunque operazione sul conto, nonostante l'estinzione della procedura esecutiva per intervenuta soddisfazione del creditore precedente risalisse al 2016. Sul conto, peraltro, continuavano ad essere addebitate cospicue spese a vario titolo.

Ha, dunque, chiesto lo svincolo delle somme giacenti sul conto, il riaccredito delle somme illegittimamente addebitate dal momento del pignoramento e il risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 1.500,00.



L'intermediario resistente, nelle proprie controdeduzioni, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della domanda, da una parte in quanto assolutamente sprovvista di prova e, dall'altra parte, in quanto volta ad ottenere una pronuncia costitutiva.

In primo luogo, l'intermediario ha dedotto che il ricorso sarebbe diretto a sollecitare un'attività consulenziale del Collegio, in quanto la domanda – contrariamente a quanto previsto dall'art. 2697 cod. civ. – non sarebbe corredata da idonea documentazione a sostegno.

In secondo luogo, l'intermediario ha eccepito che il ricorso sarebbe inammissibile poiché diretto ad ottenere una pronuncia di natura costitutiva che, in quanto tale, esulerebbe dalla competenza dell'ABF.

La resistente, formulate le eccezioni preliminari di cui sopra, ha ricostruito la vicenda in fatto chiarendo che:

- in data 29.04.2016 le veniva notificato, in qualità di terza esecutata, un atto di pignoramento promosso dal Sig ***** , in danno del condominio ricorrente, per un importo pari ad euro 9.919,41;
- in esecuzione di tale atto apponeva, di conseguenza, le dovute limitazioni all'operatività del conto;
- in data 03.05.2016, la resistente rilasciava al legale di fiducia del creditore procedente la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. nella quale specificava il saldo esistente sul riferito rapporto che - alla data del pignoramento - era pari ad euro 1.357,81;
- a distanza di oltre tre anni dai predetti eventi, il ricorrente inviava improvvisamente un reclamo (contenente le richieste reiterate nell'odierno ricorso) debitamente riscontrato dall'intermediario con comunicazione del 05.09.2019;
- in tale sede la resistente chiariva che, al fine di considerare cessati gli effetti della procedura esecutiva sarebbe stato necessario le pervenisse la dichiarazione prevista dall'art. 164 *ter* disp. att. cod. proc. civ. – trasmessa sotto forma di fac-simile – precisando le tempistiche necessarie per considerare efficace la predetta rinuncia;
- nonostante le indicazioni fornite, nessuna comunicazione veniva trasmessa alla resistente che, peraltro, non veniva neanche informata dell'accordo transattivo raggiunto tra il creditore procedente e il condominio;
- invero, lo stesso messaggio del 16.09.2016 (allegato al ricorso), con il quale il legale del creditore procedente dava conto dell'avvenuta corresponsione da parte del ricorrente delle somme dovute, veniva inviato dall'amministratore ai soli condomini e non anche alla banca;
- solo in data 17.12.2019, una volta avuta effettiva contezza dell'intervenuta estinzione della procedura esecutiva in conseguenza della rinuncia agli atti da parte del creditore e anche in virtù del lasso di tempo trascorso, la resistente provvedeva a ripristinare la piena operatività del conto corrente intestato al condominio, così determinando sul punto la cessazione della materia del contendere;
- tale circostanza sarebbe evincibile anche dai pagamenti disposti da parte attrice dopo tale data.

Ciò chiarito, la resistente ha precisato altresì:

- di aver agito in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pignoramento al fine di tutelare le posizioni di tutti i soggetti



coinvolti nella vicenda, chiarendo che le difficoltà nello sblocco del conto sono dipese dall'inerzia del ricorrente;

- dalla posizione di “custode” dei beni pignorati discende, infatti, non solo il divieto di disporre delle somme senza ordine del giudice e di non sottrarle all'azione esecutiva del creditore, ma anche il dovere di collaborazione nell'interesse della giustizia che al terzo incombe quale ausiliario dell'autorità giudiziaria;
- per tutto il periodo in cui soggiaceva a vincolo pignoratorio, inoltre, il conto continuava ad essere attivo e a consentire tutte le movimentazioni in avere, risultando preclusa la sola operatività dispositiva;
- eccettava quindi il carattere strumentale della richiesta di riaccredito, considerata la legittimità degli addebiti operati dalla banca per l'ordinaria gestione e amministrazione del conto (nello specifico: canoni di tenuta conto per euro 8,10 mensili, imposte di bollo per 25,00 euro trimestrali e canone per la carta di debito per 12,00 euro);
- contestava altresì la fondatezza della pretesa risarcitoria posto che il ricorrente non avrebbe specificato i danni subiti né avrebbe prodotto alcuna evidenza a sostegno della propria pretesa;
- attesa la soddisfazione della richiesta del ricorrente relativa allo sblocco, chiedeva conclusivamente che fosse dichiarata sul punto la cessazione della materia del contendere e che fosse inoltre rigettata la domanda risarcitoria, ferme le suindicate eccezioni di carattere preliminare.

In sede di replica alle controdeduzioni, parte ricorrente insisteva nelle richieste originariamente formulate precisando che:

- la resistente si era attivata, ripristinando l'operatività del conto, solo successivamente alla presentazione dell'odierno ricorso e senza che le condizioni fossero in alcun modo mutate rispetto al 05.09.2016, data della mail in possesso della banca e dalla medesima prodotta;
- ciò proverebbe l'illegittimità del comportamento di parte resistente;
- quest'ultima, peraltro, non avrebbe contestato quanto affermato nel ricorso relativamente alle spese addebitate per la gestione del conto;
- allegava in proposito copia degli estratti conto dal 2016, da cui si ricaverebbero addebiti illegittimi per un totale di euro 580,80;
- sottolineava, infine, il disagio scaturito per la gestione dell'ente in assenza di un conto dal quale disporre i pagamenti dei fornitori.

Poiché nel modulo di ricorso, parte ricorrente, a mezzo del procuratore nominato dall'amministratore *pro tempore*, si è qualificato come consumatore, mentre secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF al condominio deve essere riconosciuta la qualifica di “non consumatore”, così come precisato dal Collegio di Coordinamento, nella decisione n.350/2012, e poiché in materia, tuttavia, è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 2 aprile 2020, causa C-329/19, il Collegio di Roma, riunitosi nella formazione prevista per la decisione dei ricorsi proposti da consumatori, ha rilevato l'opportunità di rimettere nuovamente al Collegio di Coordinamento l'esame della questione della qualificazione del condominio come “consumatore” o come “non consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, riunitosi inizialmente nell'analoga composizione, ha esaminato tale questione preliminare e, ritenendo per le ragioni di seguito illustrate che al Condominio vada attribuita qualità di non consumatore, ha quindi deciso nel merito la controversia nella diversa e coerente composizione.



DIRITTO

Questo Collegio di Coordinamento ritiene di dover preliminarmente affrontare la questione oggetto di rimessione, ovvero quella relativa alla qualità o meno di “consumatore” in capo al condominio di edifici.

Il Collegio, sulla scorta delle considerazioni che verranno appresso svolte, ritiene di dover confermare la soluzione a suo tempo adottata nella precedente decisione n. 3501 del 26.10.2012, ovvero che il condominio debba essere qualificato come soggetto “non consumatore”.

Come è noto, la questione, nell’ambito del procedimento innanzi all’ABF, rileva soprattutto (ma non solo) in relazione alla composizione del Collegio decidente. E ciò in virtù del fatto che, sulla scorta delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (par. 2 della sez. III), emanate dalla Banca d’Italia al fine di regolare il funzionamento dell’Arbitro, “la composizione dell’organo decidente, di cui il presidente verifica la regolare costituzione, varia secondo quanto previsto dal paragrafo 4” e, dunque, deve essere “adeguata alla tipologia delle parti coinvolte nel ricorso oggetto di trattazione, verificando che siano presenti i membri designati dalle pertinenti associazioni dei clienti e degli intermediari”.

Come già accennato, la questione pare meritevole di un approfondimento anche alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 2 aprile 2020, causa C-329/19.

La questione della qualificazione giuridica del condominio è stata da tempo affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte ribadito che *“al contratto concluso con il professionista dall’amministratore del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la normativa a tutela del consumatore”*, argomentando che *“l’amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale”* (cfr. Cass. 22 maggio 2015, n. 10679; in termini, seppure più risalente, Cass. 24 giugno 2001, n. 10086).

Va, peraltro, rilevato che in altre occasioni la Suprema Corte, discostandosi da tale consolidato orientamento e argomentando dalle innovazioni introdotte con la riforma del condominio dalla l. n. 220/2012, è giunta a conclusioni differenti, affermando che il condominio, pur privo di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta, deve considerarsi dotato di soggettività giuridica (cfr. Cass., sez. un., 18 settembre 2014, secondo la quale *“se dalle altre disposizioni in tema di condominio non è desumibile il riconoscimento della personalità giuridica in favore dello stesso, riconoscimento dapprima voluto ma poi escluso in sede di stesura finale della legge n. 220 del 2012, tuttavia non possono ignorarsi gli elementi sopra indicati, che vanno nella direzione della progressiva configurabilità in capo al condominio di una sia pure attenuata personalità giuridica, e comunque sicuramente, in atto, di una soggettività giuridica autonoma”*; v. anche Cass. (ord.), 29 marzo 2017, n. 8150, secondo cui *“il Condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta”*).

Venendo ora all’esame della richiamata sentenza del 2 aprile 2020, causa C-329/19, è bene rilevare che la Corte di Giustizia, ha ritenuto che, *“al fine di rispondere alla questione pregiudiziale posta, occorre innanzitutto analizzare l’ambito di applicazione di tale direttiva per stabilire se un soggetto giuridico che non sia una persona fisica possa, allo stato attuale di sviluppo del diritto dell’Unione, rientrare nella nozione di «consumatore»“*,



sottolineando al proposito che *“secondo la formulazione dell’articolo 2, lettera b), di tale direttiva 93/13, la nozione di «consumatore» deve intendersi riferita a «qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale».* Da tale disposizione deriva che, affinché una persona possa rientrare in questa nozione, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire che si tratti di una persona fisica e che quest’ultima svolga la sua attività a fini non professionali”.

Da ciò la Corte ha considerato di poter concludere che *“un condominio, qual è il ricorrente nel procedimento principale, non soddisfa la prima delle condizioni di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 e pertanto non rientra nella nozione di «consumatore» ai sensi di tale disposizione, cosicché il contratto stipulato tra tale condominio e un professionista è escluso dall’ambito di applicazione della suddetta direttiva”.*

Nel contempo, tuttavia, la Corte ha chiarito che *“anche se una persona giuridica, quale il condominio nel diritto italiano, non rientra nella nozione di «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, gli Stati membri possono applicare disposizioni di tale direttiva a settori che esulano dall’ambito di applicazione della stessa [...] a condizione che una siffatta interpretazione da parte dei giudici nazionali garantisca un livello di tutela più elevato per i consumatori e non pregiudichi le disposizioni dei trattati”.*

La Corte di Giustizia dell’UE, quindi, pur qualificando espressamente il condominio quale “non consumatore”, ha riconosciuto la possibilità che la normativa di derivazione comunitaria posta a tutela dei consumatori possa essere estesa anche a contratti stipulati con soggetti giuridici che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE. Ciò argomentando non solo dal considerando 12 della direttiva 93/13/CEE, ma anche dal considerando 13 della direttiva 2011/83/UE, secondo il quale *“gli Stati membri possono decidere di estendere l’applicazione delle norme della presente direttiva alle persone giuridiche o alle persone fisiche che non sono «consumatori» ai sensi della presente direttiva, quali le organizzazioni non governative, le start-up o le piccole e medie imprese (...)”.*

La Corte appare chiara nel puntualizzare che, secondo la definizione dell’art. 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE, il “consumatore” è necessariamente una persona fisica che agisce per scopi non professionali e che le due condizioni (l’essere persona fisica e l’agire per fini non professionali) devono essere soddisfatte cumulativamente, nonché nel ribadire che *“una persona diversa da una persona fisica, che stipuli un contratto con un professionista, non può essere considerata come un consumatore ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13”* (come già affermato nella sentenza del 22 novembre 2001, Cape e Idealservice MN RE, C 541/99 e C 542/99).

La Corte di Giustizia, dunque, pare tenere distinta la questione della qualificazione quale non consumatore del condominio da quella della possibilità di estendere ad esso l’applicabilità delle norme a tutela dei consumatori derivanti dalle norme attuative della direttiva n. 93/13; che poi ciò possa, nel nostro Paese, avvenire ad opera della giurisprudenza in via interpretativa (in ipotesi, per i casi di condomini piccoli) e senza un intervento legislativo (come è, ad esempio, avvenuto in altre nazioni, quali la Spagna e l’Austria, che hanno adottato una definizione di consumatore tale da poter in essa ricomprendere anche enti senza scopo di lucro) non rileva ai fini del *thema decidendum*.

Alla luce di quanto appena rilevato, pare in definitiva che la sentenza della Corte di Giustizia, più che suggerire un mutamento dell’orientamento oramai consolidato in seno all’ABF (la cui più importante pronuncia è la richiamata decisione del Collegio di Coordinamento, n. 3501/2012), ne confermi appieno la correttezza.



Come già notato in quell'occasione, anche in assenza di un formale riconoscimento della personalità giuridica, un gruppo di persone unite da una comunanza di interessi e dotate di una organizzazione unitaria (ciò che avviene nel condominio degli edifici) possono dare vita ad un soggetto dotato di autonomia sul piano soggettivo.

A questo proposito, non possono che ribadirsi le serie perplessità già illustrate dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 3501/2012 in merito alla teoria secondo la quale l'amministratore del condominio agirebbe quale mandatario dei singoli condomini; e ciò in quanto l'attività gestoria dell'amministratore avviene secondo quanto l'assemblea condominiale – la quale, giova sottolinearlo, assume delibere vincolanti per la minoranza dissenziente (art. 1137, comma 1°, cod. civ.) – abbia deciso, circostanza fondamentale per affermare che l'amministratore, lungi dal rappresentare i singoli condomini (che ben potrebbero aver espresso il loro dissenso in seno all'assemblea condominiale), agisce quale amministratore dell'ente.

La conclusione secondo la quale il condominio non può essere qualificato consumatore, in quanto – esistendo un'organizzazione che determina una chiara distinzione tra il gruppo dei condomini e i suoi singoli componenti – non si identifica nella "persona fisica" contemplata dalla normativa in materia, risulta oggi rafforzata da ulteriori considerazioni.

La legge di riforma del condominio – ovvero la l. 11 dicembre 2012, n. 220, recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici", intervento legislativo, si badi, posteriore alla pronuncia del Collegio di Coordinamento del 2012 – contiene, infatti, diversi elementi che corroborano la conclusione appena formulata.

Pur essendo innegabile che il condominio è privo della personalità giuridica (opzione che il legislatore aveva preso in considerazione nei lavori preparatori, ma ha poi successivamente abbandonato) e che l'art. 1139 cod. civ., formula un espresso rinvio alle norme in tema di comunione, non possono sottacersi diversi aspetti che inducono a ritenere che il condominio sia ente distinto rispetto alle persone fisiche che lo compongono e dotato di autonoma soggettività giuridica.

Numerosi indici oggi rafforzano la conclusione secondo la quale il condominio, pur essendo privo di personalità giuridica, appare dotato di una stabile organizzazione al pari di altri enti (*profit* e *no profit*) contemplati dal nostro ordinamento:

1. la necessaria compresenza di due organi – l'amministratore e l'assemblea dei condòmini – ciascuno dotato di proprie attribuzioni (si veda, per il primo, l'art. 1130 cod. civ. e, per il secondo, l'art. 1135 cod. civ.);
2. il fatto che l'assemblea deliberi sulla base di un procedimento improntato ai principi della collegialità e della maggioranza (sono, infatti, previsti *quorum* costitutivi e deliberativi dall'art. 1136 cod. civ. ed è disciplinato il regime delle impugnazioni delle deliberazioni dell'assemblea all'art. 1137 cod. civ.), con deliberazioni che sono vincolanti per tutti i condomini ancorché assenti o dissenzienti;
3. la circostanza che a tali organi possono affiancarsi, dietro espressa decisione assembleare, un revisore che verifichi la contabilità del condominio (ai sensi dell'art. 1130-*bis*, comma 1°, cod. civ.) e un consiglio di condominio, composto da almeno tre condomini (negli edifici di almeno dodici unità immobiliari), al quale sono affidate "funzioni consultive e di controllo" (art. 1130-*bis* comma 2°, cod. civ.);
4. Il fatto che il condominio debba essere dotato di uno specifico conto corrente, postale o bancario, sul quale "l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio" (art. 1129, comma 7°, cod. civ.);
5. l'obbligo dell'amministratore, contemplato dall'art. 1129, comma 12°, n. 4, cod. civ., di tenere distinta la gestione del patrimonio del condominio e il proprio personale proprio o di altri condomini;



6. l'espressa disciplina del rendiconto condominiale, finalizzato destinato a dar conto della situazione patrimoniale del condominio, oltre che dei fondi disponibili e delle eventuali riserve, composto da "un registro di contabilità, (...) un riepilogo finanziario, nonché (... da) una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti" (art. 1130-*bis*, comma 1°, cod. civ.);
7. la previsione della costituzione di un fondo speciale per le opere di manutenzione straordinaria e per le eventuali altre innovazioni, contenuta nell'art. 1135, n. 4, cod. civ.;
8. la disciplina, contemplata dall'art. 2659, comma 1°, cod. civ., in tema di note di trascrizione, la quale prevede che, per i condomini, è necessario indicare l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale;
9. la disposizione dell'art.71 bis disp. att. c.c. secondo cui l'incarico di amministratore condominiale può essere svolto anche da una società del libro V del codice.

In estrema sintesi, gli elementi per ritenere che il condominio sia un soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto alle persone che lo compongono sono oggi molteplici e tali, dunque, da indurre questo Collegio a concludere che la qualificazione del medesimo non possa essere un mero riflesso della natura attribuita ai singoli condòmini, i quali, è bene ricordarlo, non sono necessariamente persone fisiche e, anche se persone fisiche, non sono necessariamente consumatori (ovvero soggetti che agiscono al di fuori della propria attività professionale o imprenditoriale).

Ne consegue che, come già accennato più sopra, al condominio deve attribuirsi la natura di "non consumatore".

Ciò chiarito deve, infine essere esaminato l'ultimo quesito sollevato dal Collegio rimettente, ovvero se – qualora, seguendo il ragionamento della Corte di Giustizia dell'UE, l'interprete si convinca della necessità di estendere in via analogica (più che con una interpretazione estensiva) l'applicazione della normativa dettata a tutela dei consumatori anche al condominio (ipotesi che, invero, non risulta facilmente percorribile per le ragioni suesposte) – il Collegio giudicante debba riunirsi nella composizione prevista per le decisioni relative ai consumatori.

Questo Collegio ritiene che la risposta a tale ultimo quesito debba essere negativa. Infatti, una volta individuata la corretta composizione dell'organo (Collegio ABF) sulla base della qualificazione del condominio quale soggetto "non consumatore", l'eventuale interpretazione – in sede di esame del merito – volta ad estendere a tale soggetto la tutela delle norme in tema di consumatori, non si risolve in alcun modo in un mutamento della qualifica di tale soggetto e non esplica conseguentemente alcun riflesso sulla composizione del Collegio ABF.

Con ciò devono ritenersi esaurite le questioni sollevate nell'ordinanza di rimessione all'origine della presente decisione.

Venendo ora all'esame delle eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario resistente nel presente procedimento, deve esaminarsi anzitutto quella secondo la quale il ricorso sarebbe diretto a sollecitare un'attività consulenziale del Collegio, in quanto la domanda – contrariamente a quanto previsto dall'art. 2697 cod. civ. – non sarebbe corredata da idonea documentazione a sostegno.

L'eccezione non coglie nel segno.

Si deve infatti sottolineare che, nel caso di specie, le domande formulate appaiono sufficientemente determinate sia nel *petitum* che nella *causa petendi* e che, in ogni caso, un'eventuale carenza documentale non inciderebbe sulla ricevibilità o ammissibilità del ricorso, potendo piuttosto rilevare ai fini della decisione di merito, sotto il profilo dell'assolvimento dell'onere della prova in capo al ricorrente.



Quanto alla seconda eccezione preliminare, peraltro formulata in modo generico, la censura sembrerebbe riferibile alla domanda con cui parte attrice chiede lo svincolo delle somme giacenti sul conto corrente. Anche in questo caso l'eccezione appare priva di fondamento, non fosse altro per il fatto che è lo stesso intermediario, nel prosieguo delle proprie difese, a chiedere di dichiarare cessata la materia del contendere, avendo ripristinato la piena operatività del conto. Ciò chiarito e venendo ora all'esame del merito della controversia, deve anzitutto rilevarsi che l'intermediario resistente, in sede di controdeduzioni, ha affermato di avere ripristinato la piena operatività del conto corrente in titolarità del ricorrente a partire dal 17.12.2019, allegando a riprova evidenza di un bonifico in uscita. Parte ricorrente, in sede di repliche, ha riconosciuto espressamente tale circostanza. Ne consegue pianamente che, sul punto, non può che concludersi nel senso dell'avvenuta cessazione della materia del contendere.

Residua, dunque, l'esame della richiesta risarcitoria avanzata da parte ricorrente, quantificata in sede di ricorso in € 1.500,00, e che, in sede di repliche alle controdeduzioni parrebbe avere (tardivamente, in quanto questo Collegio non può che prendere in esame le domande avanzate in sede di ricorso e non ulteriori pretese formulate in epoca successiva, corredate da documentazione anch'essa tardivamente prodotta) trasformato in domanda restitutoria, quantificata in euro 580,80, ovvero in una somma pari agli addebiti riconducibili a spese fisse di tenuta conto per il periodo in cui insisteva il vincolo derivante dalla procedura esecutiva (nello specifico: canoni di tenuta conto per euro 8,10 mensili, imposte di bollo per 25,00 euro trimestrali, canone per la carta di debito per 12,00 euro).

Sulla scorta di quanto appena evidenziato, occorre, dunque, valutare la legittimità del comportamento tenuto dall'intermediario, soggetto terzo rispetto alla procedura esecutiva. Ripercorrendo i fatti principali all'origine della presente controversia è possibile notare che l'atto di pignoramento veniva notificato alla banca in data 29.04.2016 e che quest'ultima, in conformità alle disposizioni di legge, apponeva le dovute limitazioni all'operatività del conto, rilasciando poi, in data 03.05.2016, al legale di fiducia del creditore procedente, la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ.

La resistente sottolinea al proposito di aver correttamente operato, precisando che la tardività dello svincolo sarebbe da imputarsi all'inerzia del ricorrente.

Sul punto deve essere sottolineato che non risulta agli atti la dichiarazione ex art. 164 *ter* disp. att. cod. proc. civ., né richieste di sblocco del conto precedenti al reclamo in cui questo sblocco veniva domandato.

Inoltre, la comunicazione del 16.09.2016 - allegata al ricorso - con la quale il legale del creditore procedente comunicava la rinuncia alla procedura esecutiva (dando conto dell'avvenuta corresponsione da parte del ricorrente delle somme dovute), oltre a non essere mai pervenuta all'intermediario resistente, veniva successivamente inviata dall'amministratore ai soli condomini e non anche alla resistente.

Appare quindi legittimo che la resistente, al fine di considerare cessati gli effetti della procedura esecutiva, abbia richiesto che le pervenisse la dichiarazione prevista dall'art. 164 *ter* disp. att. cod. proc. civ. - trasmessa sotto forma di fac-simile - precisando altresì le tempistiche necessarie per considerare efficace la predetta rinuncia.

Sulla scorta di quanto appena illustrato il comportamento dell'intermediario risulta, secondo questo Collegio, corretto, posto che la richiesta di avere contezza dell'inefficacia del pignoramento (ovvero della rinuncia del creditore al pignoramento) appare del tutto legittima, come del resto riconosciuto in più occasioni dai Collegi territoriali dell'ABF (cfr., *ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 2993/2017).

Nessuna censura pare dunque potersi formulare rispetto alla condotta di parte resistente all'origine della presente vertenza.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

A ciò si aggiunga che, quand'anche si ritenesse illegittima la condotta dell'intermediario (ipotesi che non ricorre, come già chiarito, nel caso che ne occupa), si dovrebbe verificare se sia derivato un danno effettivo a parte ricorrente e se sussistano sufficienti elementi di prova per la quantificazione di tale danno. Orbene, il ricorrente non solo non ha prodotto alcuna evidenza per documentare il danno asseritamente subito, ma ha altresì omesso qualsivoglia allegazione utile alla sua identificazione, elemento che induce senz'altro a concludere che l'istanza risarcitoria avanzata da parte ricorrente non sarebbe comunque degna di accoglimento.

Analoga conclusione dovrebbe trarsi anche in relazione alla (tardiva) doglianza in tema di spese maturate sul conto corrente colpito dalla misura esecutiva nel periodo in cui esso è stato reso indisponibile a parte ricorrente.

Deve, infatti, a tal proposito ricordarsi che, secondo l'orientamento consolidato dell'ABF, deve negarsi che la presenza di un pignoramento possa paralizzare il diritto di recesso del cliente, con la conseguenza che, in tali casi, le somme addebitate nel periodo in cui il conto è rimasto aperto, e dovute al cumularsi di spese di tenuta conto nel corso del tempo, non possono essere pretese dal titolare del conto corrente oggetto del pignoramento.

Orbene, prendendo atto che non risultano somme addebitate ad altro titolo da parte dell'intermediario né risulta che il ricorrente, pur potendo, abbia mai chiesto la chiusura del conto in questione, anche questa istanza non sarebbe comunque degna di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere. Respinge nel resto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA